

Prot. N° 1852/23



**COMITATO ISTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
AI SENSI DELL'ART. 179 ter Disp. Att. C.P.C.**

Alla Sig.ra Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Udine

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Udine

Oggetto: predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. Att. c.p.c.

A decorrere dal 1° marzo 2023, per i procedimenti di esecuzione immobiliare instaurati successivamente a tale data (ossia iscritti a ruolo dal 1° marzo 2023) potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai professionisti iscritti in un apposito elenco tenuto sotto il controllo di questo Comitato ed istituito come segue:

- in base al citato art. 179-ter, l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato dal menzionato Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine al quale appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco;
- potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali;
- coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale inviando la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla legge.

La domanda dovrà essere supportata dai seguenti documenti:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., ovvero, anche alternativamente, di:
 - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci (10) incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
 - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
 - c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s), della legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Ai fini dell'iscrizione si precisa quanto segue:

- il certificato generale del casellario giudiziario previsto al punto 1) del comma 4 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. dovrà essere di data non anteriore a tre mesi alla data di invio della domanda di iscrizione all'elenco;
- in relazione al punto 3) del comma 4 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., non saranno ritenute valide le domande presentate da coloro che hanno il solo domicilio e non la residenza nel circondario del Tribunale di Udine;

- il quinquennio previsto alla lettera a) del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. va inteso come intervallo di tempo compreso tra il 1° marzo 2023 ed il 1° marzo 2018; in tale arco temporale dovranno essere stati svolti non meno di dieci incarichi;
- ai fini del conteggio dei dieci incarichi previsti alla menzionata lettera a) del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. non avranno alcun valore le attività e/o le funzioni e/o gli incarichi svolti in relazione al C.C.I.I. di cui al D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 e/o al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e/o alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e/o al D.L. 24 agosto 2021, n. 118 coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147, ovvero, in generale, correlati ad altre procedure concorsuali.
In altri termini si farà riferimento ai soli incarichi svolti ai sensi degli articoli art. 534-bis e 591-bis del c.p.c.;
- l'incarico svolto, attesa la lettera a) del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., va inteso come l'incarico assegnato, non revocato, ancorché non portato a termine nel quinquennio descritto in precedenza.

Si precisa altresì che:

- fintanto che non sarà formato il nuovo elenco, i Delegati saranno nominati sulla base dei precedenti elenchi depositati scegliendo il professionista tra coloro che assolvono al requisito di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.; tale requisito è insindacabilmente verificato sulla base degli elenchi interni disponibili presso il Tribunale di Udine;
- il regime anteriore sarà conservato per le sole deleghe conferite successivamente al 1° marzo 2023 ma connesse a procedimenti instaurati prima di tale data (ossia ai procedimenti la cui iscrizione a ruolo sia stata effettuata entro il 28 febbraio 2023).

Sulle domande di iscrizione del professionista, come detto, deciderà il Comitato; ciò con la precisazione che, successivamente alla verifica delle domande che perverranno - secondo quanto appresso specificato - entro il 15 giugno 2023, lo stesso si riunirà ogni semestre anche per la valutazione delle eventuali altre domande pervenute successivamente a tale data (cioè per le domande inviate dal 16 giugno 2023 in avanti) e l'iscrizione del professionista avrà validità sino al termine del primo triennio stabilito per il 30 giugno 2026.

Tanto premesso, si invitano i professionisti interessati a presentare le domande di iscrizione all'elenco in questione, secondo i modelli allegati alla presente e nel rispetto delle prescrizioni

previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., a mezzo PEC, firmata digitalmente, così come gli allegati, da trasmettere:

per i dottori commercialisti all'indirizzo segreteria@odce cud.legalmail.it, il cui Ordine poi le trasmetterà al Tribunale di Udine al seguente indirizzo prot.tribunale.udine@giustiziacert.it (la data ufficiale di deposito sarà quella di invio al Consiglio dell'Ordine);

per i notai all'indirizzo cnd.udine@postacertificata.notariato.it, il cui Ordine poi le trasmetterà al Tribunale di Udine al seguente indirizzo prot.tribunale.udine@giustiziacert.it (la data ufficiale di deposito sarà quella di invio al Consiglio dell'Ordine);

per gli avvocati all'indirizzo prot.tribunale.udine@giustiziacert.it,

entro e non oltre il 15 giugno 2023 - per coloro che già hanno i requisiti di legge - ovvero, successivamente, per le altre iscrizioni e/o per coloro che, pur avendone i requisiti, decidessero di non presentare la domanda entro la già menzionata data del 15 giugno 2023.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e della modulistica allegata sul sito WEB del Tribunale di Udine e si autorizzano gli Ordini Professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi ritenuti più opportuni.

Udine, 5 maggio 2023

Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Corder

